

Start up e Pmi innovative, agevolazione Irpef-Ires in attesa del via libera 2026

Investimenti

Serve l'ok di Bruxelles per l'efficacia retroattiva della misura dal 1° gennaio

Operativa la detrazione Irpef alternativa del 65% sulle somme investite

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

Nell'ultimo decennio gli incentivi sugli investimenti a favore di start up e Pmi innovative hanno rappresentato un volano per le imprese residenti in Italia, permettendo loro di attrarre capitali privati per destinarli al finanziamento delle attività di R&S e, più in generale, per utilizzarli nella crescita aziendale in settori sempre più competitivi.

Detrazione deduzione del 30%
Un ruolo significativo è stato svolto dalla misura prevista dall'articolo 29 del Dl 179/2012, resa permanente dal 2017, che consente ai soggetti Irpef e Ires di detrarre o dedurre le somme investite in imprese startup innovative. La norma prevede:
● una detrazione Irpef del 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro annui per le persone fisiche
● e una deduzione Ires del 30% dell'investimento, con tetto massimo annuo di 1,8 milioni euro per le persone giuridiche.

Tali incentivi spettano fino a un massimo di conferimenti ammissibili inferiore a 15 milioni di euro per ciascuna startup, e ai fini del computo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dall'impresa innovativa nei periodi d'imposta di vigenza del regime (articolo 4, comma 7, Dm 7 maggio 2019).

Gli investimenti 2026
Ai fini dell'operatività tale incentivo era sottoposto ad autorizzazione Ue, concessa con termine fissato al 31 dicembre 2025 (comunicato stampa Mef 2 ottobre 2017, relativo all'aiuto SA47184). Considerato dunque che allo stato attuale non risultano concesse proroghe da parte della Commissione europea, dal 1° gennaio 2026 la detrazione/deduzione del 30% non risulta più fruibile. La situazione dovrebbe però sbloccarsi entro la fine dell'anno, come chiarito nel corso della risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-02744 (Centemero) del 17 giugno scorso, con cui il Governo ha confermato di aver chiuso positivamente l'interlocuzione con Bruxelles e di aver avviato la notifica del nuovo regime incentivante anche con l'obiettivo di garantirne l'efficacia retroattiva per l'anno in corso, quindi dal 1° gennaio del 2026.

Se confermata, questa soluzione permetterebbe di eliminare l'incertezza normativa che ha caratterizzato i primi mesi del 2026, nel corso dei quali la programmazione degli investimenti privati ha registrato un forte rallentamento.

La detrazione Irpef alternativa
Pienamente operativa, nel rispetto delle relative condizioni, è invece la detrazione alternativa Irpef del 65%

(in precedenza 50%) della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative iscritte da meno di tre anni nella sezione speciale del Registro delle imprese (articolo 29-bis del Dl 179/2012) fino ad un investimento massimo annuo di 100 mila euro per investitore e nei limiti del regime "de minimis", che prevede un plafond di 300 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari per l'impresa beneficiaria (Faq Mimit n. 3.1 del 5 luglio 2024).

Al riguardo, con l'ultimo chiarimento intervenuto attraverso la risposta 137/2026 l'Agenzia ha riconosciuto che i contratti Safe (Simple agreement for future equity) di finanziamento delle start up innovative possono essere qualificati come investimenti "in convertendo" e, quindi, beneficiare della detrazione Irpef del 65%. In questa ipotesi il diritto all'agevolazione nasce dal momento del versamento delle somme da parte degli investitori, senza dover attendere la successiva conversione in quote o azioni.

L'esenzione sulle plusvalenze
Le persone fisiche che hanno investito in startup e Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e hanno posseduto la partecipazione per almeno tre anni, potrebbero altresì beneficiare dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze (articolo 14, Dl 73/2021, come modificato dalla legge 162/2024). Tale agevolazione risulta attualmente non rinnovata ma resta rilevante, nel rispetto delle relative condizioni, per le partecipazioni sottoscritte entro il 31 dicembre 2025, in deroga al regime ordinario di tassazione al 26 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Caratteristiche e regole delle tre agevolazioni per gli investimenti in startup

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE	DETRAZIONE IRPEF MAGGIORATA 65%	DETRAZIONE IRPEF ORDINARIA 30%	DEDUZIONE IRES ORDINARIA 30%
Riferimento Normativo	● Art. 29-bis, Dl 179/2012 ● Legge 193/2024 ● Regolamento Ue de minimis	● Articolo 29, Dl 179/2012 ● Dm 7 maggio 2019	● Art. 29, Dl 179/2012 ● Dm 7 maggio 2019
Beneficiari	Persone fisiche	Persone fisiche	Soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali)
Misura del Beneficio	Detrazione Irpef 65% della somma investita	Detrazione Irpef 30% della somma investita	Deduzione Ires 30% della somma investita (risparmio effettivo: 7,2%)
Massimale Annuo Investimento	€ 100.000 annui (risparmio Irpef max: € 65.000/anno)	€ 1.000.000 annui (risparmio Irpef max: € 300.000/anno)	€ 1.800.000 annui (risparmio Ires max: € 129.600/anno)
Vincoli sostanziali e temporali (holding period)	● Start-up nei primi 3 anni di iscrizione sezione speciale ● Mantenimento investimento per almeno 3 anni ● Max 25% capitale/governance ● Plafond de minimis impresa: € 300.000 su 3 esercizi	● Start-up e Pmi innovative iscritte sezione speciale ● Mantenimento partecipazione per almeno 3 anni ● Plafond conferimenti ricevibili società: max € 15 mln	● Start-up e Pmi innovative iscritte sezione speciale ● Mantenimento partecipazione per almeno 3 anni ● Plafond conferimenti ammissibili: max € 15 mln
Canale, piattaforma e adempimenti di accesso	● Istanza telematica preventiva al Mimit prima dell'investimento ● Rilascio codice COR da Registro Aiuti ● Modello Redditi PF (quadro RP, rigo RP80 col. 5A e 6A)	● Nessuna istanza preventiva ministeriale ● Rilascio da parte della società di certificazione (entro 60 gg) e business plan ● Modello Redditi Pf (rigo RP80 col. 5 e 6)	● Fruizione automatica in dichiarazione ● Indicazione diretta nel modello Redditi SC (nessuna istanza ministeriale) ● Conservazione certificazione societaria e business plan
Gestione incapienza/Modalità di fruizione	● Conversione eccedenza in credito d'imposta (art. 2, legge 162/2024) ● Scomputo da Irpef o compensazione F24 (codice tributo 7076) ● Monitoraggio righe RN21, RN32, RN47, RP81	● Riporto dell'eccedenza non detratta a scampo dell'Irpef nei periodi d'imposta successivi (non oltre il 3° periodo)	● In caso di incapienza Ires, l'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo dei periodi successivi (non oltre il 3° periodo)

Nota: Le agevolazioni sono alternative tra loro per il medesimo investimento